

Rassegna Stampa

del

13 gennaio 2016

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

❖ **Centro storico****Ance: «Troppe
discriminazioni
nel bando»**

●●● Esprimono perplessità su alcuni punti del settimo bando per il recupero del centro storico i costruttori edili palermitani. «Non comprendiamo perché al bando è prevista la partecipazione di singoli proprietari e non di imprenditori - dice Fabio Sanfratello *(nella foto)*, presidente di Ance Palermo -. È una discriminazione ingiustificata». Tra i punti criticati anche l'ordi-

ne cronologico per l'assegnazione dei fondi e la sola revoca della quota non erogata in caso di mancato completamento delle opere.



Contratti pubblici. Delrio: stagione nuova

Riforma appalti al traguardo: oggi l'ok del Senato

Mauro Salerno

ROMA

■ La riforma degli appalti diventa realtà. A oltre un anno dalla presentazione in Parlamento arriverà probabilmente già stamattina in Senato il via libera definitivo alla delega che punta a rivoluzionare i contratti pubblici. Un sistema che muove 101 miliardi all'anno (dati Anac 2015) e che nei mesi scorsi è stato più volte al centro delle attenzioni della magistratura, con le inchieste sull'Expo, il Mose e Mafia Capitale, solo per citare i casi più noti. «Gli appalti valgono il 15% del Pil - ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio - questa riforma apre una nuova stagione per l'economia e la credibilità del Paese».

Ieri l'Aula del Senato ha avviato la discussione sul provvedi-

mento (che raccoglie consensi anche all'opposizione), con qualche fibrillazione, anche legata al caso Quarto, con il Movimento Cinque Stelle che in prima lettura aveva deciso per l'astensione. Oggi invece sono previsti il parere (non ostativo) della commissione Bilancio e le votazioni (ma non si attendono ulteriori modifiche) sul testo tornato dalla Camera con oltre 40 correzioni rispetto a quello licenziato dal Senato a luglio 2015. Un lavoro che ha arricchito un testo già molto articolato e ha portato a oltre 70 i criteri cui dovrà attenersi il Governo nell'attuare la delega. Senza peraltro poter contare su tempi lunghi. Il termine per recepire le tre direttive Ue che hanno dato il via all'operazione (23, 24 e 25/2014) scade il 18 aprile. Un traguardo

che come ha ribadito ieri Delrio, il governo ha intenzione di rispettare, varando in un colpo solo il decreto destinato a recepire le direttive e a mandare in pensione il vecchio codice del 2006.

Il passaggio alla Camera non ha stravolto il cuore della riforma, che resta ancorato al ruolo centrale e a tutta una serie di nuovi poteri affidati all'Autorità Anticorruzione di Raffaele Cantone. Dal compito di qualificare le stazioni appaltanti alla tenuta di un albo dei commissari di gara. Gli atti dell'Autorità (delibere, bandi-tipo) diventeranno vincolanti. Senza contare che spetterà proprio all'Anac mettere a punto le linee guida di attuazione del nuovo codice, che poi saranno approvate con un decreto di Porta Pia. «Questi nuovi poteri non sostituiranno i poteri

di regolazione del ministero che restano - ha sottolineato Delrio -. Ma la corruzione è uno dei fattori che ha impedito di più la corretta esecuzione dei lavori e questo codice, semplificato, risponde in modo efficace all'esigenza di combattere il fenomeno».

Addio allora alle deroghe, paletti più severi sulle varianti e contratti secretati, recupero del ruolo centrale della progettazione, cancellazione del massimo ribasso, rating di reputazione per le imprese, superamento della legge obiettivo. «Questo testo - ha sottolineato Stefano Esposito, relatore e "padre" del provvedimento - cambierà radicalmente gli appalti in Italia: è una delle riforme principali per il Paese».

101 miliardi

Il valore del mercato

Il ministro: gli appalti valgono il 15% del Pil, spinta all'economia

Acqua, 900 opere in lista d'attesa

Le gare? Sono ferme

Sono depuratori, acquedotti e fognature Stanziati (ma non spesi) 3,2 miliardi

DIEGO MOTTA
MILANO

Dopo le regole, la politica industriale. Il 2016 sarà un anno cruciale per il "governo" dell'acqua e l'esito della partita si misurerà soprattutto su un punto: la realizzazione di nuove infrastrutture. Un dato su tutti spiega lo stato dell'emergenza, dal punto di vista finanziario e non solo: ci sono 3,2 miliardi di euro stanziati, 2,8 miliardi dei quali soltanto per il Sud, per quasi 900 opere tra depuratori, fognature e acquedotti. Il risultato? Queste opere non sono ancora state avviate nemmeno a gara.

Il caso Messina, con la città lasciata senz'acqua per giorni, ha convinto l'esecutivo, che ha fornito ieri questi dati, ad accelerare, tanto più che per l'anno in corso è attesa anche una mega-sanzione da parte della Commissione Ue, per via dei ritardi accumulati dal nostro Paese nella messa a norma dei sistemi fognari e di depurazione. «Se da un lato nel 2016 cominceremo a pagare salate sanzioni, dall'altro gli investimenti necessari a scongiurare le stesse sanzioni stentano ancora a decollare» ha ricordato ieri Mauro Grassi, responsabile della Struttura di Palazzo Chigi #italiasicura, che si occupa dello sviluppo delle infrastrutture idriche e del dissesto idrogeologi-

co. L'obiettivo è raggiungere livelli di investimento nel sistema idrico simili a quelli degli altri Paesi europei, passando dagli attuali 36 euro per abitante ad almeno 50 euro, per avvicinarsi poi agli 80-90 euro degli Stati europei più virtuosi.

La partita dell'efficienza si gioca innanzitutto a livello territoriale e su questo versante il percorso da fare è assai complicato, basti pensare alle lacune registrate da alcune Regioni, a partire dalla Sicilia, che da sola ha bisogno di interventi pari a 600 milioni di euro. Nel frattempo, sono stati nominati commissari governativi per la realizzazione di fognature e impianti per la depurazione, oltretutto nell'isola, in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

«È facile immaginare che anche triplicando le tariffe, senza un gestore efficiente, organizzato e capace di realizzare economie di scala, gli investimenti potrebbero non crescere proporzionalmente alle disponibilità finanziarie e le risorse potrebbero essere disperse in interventi troppo frammentati» ha sottolineato Grassi.

Va detto peraltro che, negli ultimi due anni, il lavoro portato avanti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ha

garantito a circa due terzi della popolazione un incremento del 55% nella spesa complessiva per investimenti in infrastrutture idriche, passata dai 961 milioni di euro del 2012 a 1,49 miliardi del 2015. Secondo l'Authority presieduta da Guido Bortoni, sono stati attivati investimenti di oltre 5 miliardi nel periodo 2014-2017, un valore pari a quello degli impianti finora esistenti. Governo e regolatore sembrano d'accordo su un fatto: utilizzare la leva tariffaria in futuro non sarà determinante come in passato. Il primo gennaio è entrato in vigore il metodo tariffario idrico 2016/2019, il nuovo quadro

di regole voluto dall'Autorità che prevede tariffe «sempre più capaci di incentivare i necessari investimenti nel settore».

La sensazione è che, mentre sul versante della messa in sicurezza del territorio (cioè le opere contro il dissesto) lo Stato dovrà intervenire direttamente (colmando anche in questo caso ritardi decennali) sul versante del "governo" dell'acqua la responsabilizzazione dei gestori locali e delle imprese sia destinata naturalmente a crescere, ovviamente nei vincoli fissati dal referendum 2011. Al centro, cioè, dovranno esserci i costi sostenuti per garantire ai cittadini l'erogazione dell'acqua con servizi all'altezza. La remunerazione degli operatori arriverà dopo.

**Grassi (#italiasicura):
gli investimenti
stentano a decollare
Attesa nel 2016
la sanzione Ue per
i ritardi accumulati
dalle Regioni**

L'ORO BLU

Negli ultimi anni la spesa per garantire l'accesso all'acqua è cresciuta del 55%.

Eppure molte zone d'Italia restano senza servizi cruciali, tanto che l'Europa ha già sanzionato il nostro Paese

Le richieste delle imprese

«Un piano idrico nazionale»

Servono 65 miliardi in 30 anni

MILANO

La premessa doverosa è che, nell'ultimo biennio, sull'acqua si è fatto molto di più rispetto al passato remoto: è stato creato un sistema tariffario, sono stati avviati investimenti, è partita la corsa per colmare il gap infrastrutturale che soprattutto il Mezzogiorno avverte ancora addosso quando si parla dell'"oro blu". Secondo l'Autorità per l'Energia, il gas e i servizi idrici, le nuove regole hanno interessato 1.961 gestori e circa 50 milioni di abitanti, pari all'83% della popolazione nazionale. Tutto questo non basta, però, per dire che il sistema funziona. È per questo che l'esecutivo spinge, così come le comunità locali che vivono la mancanza di acqua come un'emergenza sociale da chiudere al più presto. Basta guardare alle richieste dei comitati civici e soprattutto ai disservizi che si registrano, purtroppo, con una certa regolarità.

Per Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia, la federazione che riunisce tutti i gestori del servizio idrico, «serve un piano idrico nazionale, un piano straordinario per la qualità delle infrastrutture e dei servizi pubblici che metta a sistema tutti gli attori e le risorse disponibili». Il primo nodo da affrontare, per un sistema ancora in via di costruzione, riguarda il ritardo nei confronti del Vecchio continente. «Le sanzioni eu-

ropee registrano impietosamente questa situazione – sottolinea Valotti – distogliendo ulteriori risorse finanziarie che andrebbero invece dedicate agli investimenti nel settore, a beneficio di tutti i cittadini. Serve una razionalizzazione dell'offerta, attraverso la creazione di operatori industriali più efficienti». Nello schema delle imprese è necessario uscire al più presto dal dualismo pubblico-privato, sapendo che occorreranno circa 65 miliardi di investimenti per ammodernare il settore nei prossimi 30 anni. Sullo sfondo si intravede una sfida a distanza con l'Autorità sull'entità delle tariffe applicate dal primo gennaio scorso, con le aziende che chiedono un segnale forte per continuare a investire e l'ente regolatore impegnato come sempre a garantire equità e massimo accesso ai servizi a famiglie e cittadini. Toccherà probabilmente alla politica individuare una mediazione in grado di conciliare le diverse istanze.

D.M.

Legge di Stabilità. Codificata la tipologia di locazione finanziari

Leasing abitativo, così il contratto-tipo e lo stop ai canoni

L'edificio va adibito ad abitazione principale

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Nel nostro ordinamento non c'è una normativa che offra la nozione e la disciplina del contratto di **locazione finanziaria** (o leasing). Si tratta, in generale, del contratto con cui un soggetto (concedente) dà in locazione a un altro soggetto (utilizzatore) un bene che ha acquistato (o fatto costruire) su indicazione dell'utilizzatore stesso. Quest'ultimo può riscattarlo e diventarne il proprietario versando un prezzo prestabilito.

Nozione di leasing abitativo

La legge di Stabilità per il 2016 (la n. 208 del 28 dicembre 2015, all'articolo 1, commi 76 e seguenti, in vigore dal 1° gennaio 2016) ha codificato una particolare tipologia di leasing (e cioè il **leasing abitativo**), dotandolo di alcuni vantaggi fiscali, per offrire al mercato dell'edilizia uno strumento in più per la commercializzazione delle abitazioni e ai potenziali acquirenti una soluzione ulteriore rispetto alla tradizionale forma di finanziamento utilizzata in questo ambito, vale a dire il mutuo ipotecario.

L'articolo 1, comma 76, della legge 208/2015, contiene la definizione del contratto di locazione finanziaria in questione. Innanzitutto si tratta di un contratto con il quale il soggetto concedente (e cioè, necessariamente, una banca o altro intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario) si obbliga, verso il proprio cliente (il futuro utilizzatore) ad acquistare o far costruire un edificio abitativo, secondo le istruzioni dell'utilizzatore (si può trattare indifferentemente di abitazioni nuove o usate e di abitazioni cedute da un'impresa costruttrice, da un'altra non costruttrice o da un soggetto che non esercita attività d'impresa).

Da qui l'impegno del soggetto concedente a mettere questo edificio a disposizione dell'utilizzatore che versa un canone correlato al prezzo di acquisto (o al costo di costruzione) e alla durata del periodo di godimento del bene in parola da parte dell'utilizzatore. Questo edificio deve essere destinato dall'utilizzatore ad «abitazione principale». Al termine del convenuto periodo di godimento da parte dell'utilizzatore, questi

ha il diritto di acquistare la proprietà del bene utilizzato con il pagamento di un prezzo stabilito nel contratto di leasing.

Sospensione del pagamento

Il nuovo contratto di leasing abitativo, inoltre, è caratterizzato dal fatto che, in base all'articolo 1, comma 79, legge 208/2015 (similmente a quanto disposto in materia di sospensione del pagamento delle rate di mutuo, in base all'articolo 2, comma 476 e seguenti, legge 244/2007), l'utilizzatore ha il diritto (che appare essere inderogabile) di domandare la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici in due casi: a) cessazione del suo rapporto di lavoro subordinato (fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione consensuale, o per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa); b) cessazione dei suoi rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e di altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalente-

mente personale, anche se non a carattere subordinato (fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa).

Il diritto alla sospensione del pagamento dei canoni non compete all'utilizzatore in casi diversi da quelli precedentemente elencati, può essere esercitato per una sola volta nel corso del rapporto contrattuale e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi, ed è esercitabile senza che all'utilizzatore sia addebitabile alcuna commissione o spesa di istruttoria e senza che gli possano essere richieste garanzie aggiuntive.

In caso di sospensione del pagamento dei canoni, la durata del contratto di leasing è aumentata di un periodo pari a quello di durata della sospensione.

Al termine del periodo di sospensione, il pagamento dei canoni periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto di leasing, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

I MOTIVI DEL RINVIO

Il posticipo dei pagamenti spetta se c'è perdita di lavoro subordinato o di attività di collaborazione come l'agenzia o la rappresentanza

L'inadempimento. Basta una sola «mancanza»

Se il cliente non paga la società concedente ha adeguata tutela

IL CONFRONTO

Rispetto alla vendita con riserva, se il bene si aliena la venditrice incassa le rate non onorate, quelle mancanti e il prezzo pattuito

■ L'eventualità che l'utilizzatore non paghi i canoni dovuti a termini del contratto di leasing è disciplinata dall'articolo 1, comma 78, legge 208/2015. La legge, peraltro, non dice nulla sull'entità dell'**inadempimento** occorrente per legittimare l'azione di risoluzione: ciò porta a ritenere plausibile la clausola contrattuale secondo cui la società concedente può pretendere la risoluzione anche con il mancato pagamento di **una sola rata** di canone.

Quattro conseguenze

Se, dunque, il contratto si risolve per inadempimento dell'utilizzatore si presentano diverse conseguenze:

- ❶ la banca (o la società di leasing) concedente ha diritto alla restituzione del bene concesso in godimento all'utilizzatore;
- ❷ la legge non sancisce in capo alla società concedente alcun obbligo di vendita o di assegnazione

in godimento ad altri del bene di cui si è reimpossessata (né, tanto meno, la legge impone il rispetto di alcuna tempistica per effettuare vendite o assegnazioni in godimento a terzi del bene oggetto di ripossessamento da parte della società concedente);

- ❸ nel caso in cui decida di procedere alla vendita (o all'assegnazione in godimento ad altri) del bene di cui si è reimpossessata, la società concedente è obbligata ad agire a "valori di mercato" (per il che si renderà opportuna la redazione di una perizia indipendente) nonché al rispetto di «criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore» (e quindi, ad esempio, a pubblicare idonei annunci pubblicitari oppure a bandire aste "private"); si tratta, in sostanza, di una previsione non dissimile da quella dettata per il caso del decesso del sog-

getto che ha contratto un prestito vitalizio ipotecario (di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12-quater, Dl 203/2005, convertito in legge 248/2005);

- ❹ nel caso in cui effettui la vendita (o l'assegnazione in godimento ad altri) del bene di cui si è reimpossessata, la società concedente è obbligata a corrispondere il ricavato all'utilizzatore, detraendo però (sulla falsariga di quanto disposto per il leasing "ordinario" dall'articolo 72-quater, legge fallimentare): a) la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione; b) la somma dei canoni che devono ancora scadere, debitamente attualizzati (alla data in cui questo calcolo viene effettuato); c) il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Se, per effetto di queste sottrazioni, si ottenga un risultato negativo, è l'utilizzatore a dover corrispon-

dere alla società concedente una somma di importo pari a detta differenza negativa. In base all'articolo 1, comma 81, legge 280/2015, per ottenere il rilascio dell'immobile la società concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto.

La legge 208/2015 introduce pertanto, per la società concedente, un trattamento più favorevole di quello ritenuto applicabile al contratto di leasing "ordinario", vale a dire la disciplina recata dall'articolo 1526 del Codice civile in materia di contratto di vendita con riserva di proprietà (la quale, per analogia, si applica al contratto di leasing: Cassazione, 8 gennaio 2010, n. 73), secondo cui, in caso di risoluzione del contratto, l'acquirente (utilizzatore) ha il diritto di vedersi restituite tutte le rate versate, residuando al venditore (soggetto concedente) il diritto di ottenere un equo compenso per il concesso utilizzo del bene e per il suo logoramento.

I punti salienti

I RISCHI CHE GRAVANO SULL'UTILIZZATORE

In base all'articolo 1, comma 76, legge 280/2015, l'immobile oggetto del contratto di leasing abitativo è comprato (o fatto costruire) «su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore» il quale «se ne assume tutti i rischi, anche di perimento»: si tende cioè a riprodurre la stessa situazione in cui l'utilizzatore si troverebbe se comprasse direttamente l'immobile. Pertanto, ad esempio, se l'edificio subisse un crollo, totale o parziale, l'utilizzatore si deve far carico di questa situazione (senza dunque poter farne carico alla società concedente), sostenere gli eventuali costi di ripristino e continuare a pagare i canoni dovuti secondo il contratto di locazione finanziaria

SE IL FORNITORE È INADEMPIENTE

È dubbio se al contratto di leasing abitativo si renda applicabile l'articolo 125-quinquies, comma 3, del Tub, per il quale, il consumatore, dopo aver invano costituito in mora il fornitore (e cioè il venditore o il costruttore dell'abitazione) può chiedere alla banca (o alla società di leasing) concedente di procedere alla risoluzione del contratto con quel fornitore. Tale richiesta provoca il sorgere del diritto dell'utilizzatore a sospendere il pagamento dei canoni e del diritto dell'utilizzatore a risolvere (senza penalità e oneri) il contratto di leasing, il che obbliga la società concedente a rimborsare all'utilizzatore le rate già pagate

UTILIZZATORE SENZA DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il leasing abitativo consiste nell'acquisto di un bene da parte di una banca (o di una società di leasing) su indicazione dell'utilizzatore, al quale viene concesso il godimento del bene oggetto del contratto di leasing con il pagamento di un canone periodico. Al termine del convenuto periodo di godimento da parte dell'utilizzatore, costui ha il diritto di acquistare la proprietà del bene utilizzato con il pagamento di un prezzo stabilito nel contratto di leasing. Dato che, per l'utilizzatore, si tratta di una facoltà e non di un obbligo di acquisto, non compete all'utilizzatore il diritto di "ripensamento" e cioè di recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla sua stipula.

IL FALLIMENTO DEL FORNITORE

La nuova norma non parla del fallimento del venditore. Non dovrebbe però essere difficile giungere a ritenere applicabile, anche al caso del leasing abitativo (dato che si tratta di un contratto finalizzato a procurare all'utilizzatore il godimento di una casa che egli intende destinare ad "abitazione principale"), il disposto dell'articolo 67, comma 3, lettera c), della legge fallimentare, secondo il quale sono sottratte alla revocatoria fallimentare le vendite, concluse a giusto prezzo, aventi a oggetto immobili a uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

STOP ALL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

In base all'articolo 1, comma 77, legge 208/2015, all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing abitativo si applica l'articolo 67, comma 3, lettera a), della legge fallimentare (Rg 267/1942), secondo il quale non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare «i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso». Non è chiaro se questa normativa concerna i pagamenti dell'utilizzatore alla società concedente o se la nuova norma sia in effetti mirata ai pagamenti fatti dalla società concedente al venditore (o al costruttore) dell'abitazione indicata dall'utilizzatore.

La Cassazione sulla prima abitazione

La casa di lusso è unico alloggio

DI GIOVAMBATTISTA
PALUMBO

In tema di perdita delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, per stabilire se un'abitazione sia di lusso, in quanto complessivamente superiore a mq 240 e quindi esclusa dai benefici, deve intendersi per superficie utile quella idonea a costituire «unico alloggio padronale», mentre è irrilevante il requisito dell'abitabilità, né è possibile alcuna interpretazione che ne ampli la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica. Così ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20031 del 7 ottobre 2015, con cui i giudici di legittimità hanno anche evidenziato che, ai fini della determinazione della superficie utile, valgono anche i vani adibiti a sale hobby e ubicati nel piano interrato dell'abitazione, sebbene di altezza minima inferiore a quella prevista per le stanze destinate a uso abitativo dal regolamento comunale applicabile. Per stabilire dunque se

un'abitazione sia di lusso occorre fare riferimento esclusivamente ai criteri indicati dal dm lavori pubblici 2 agosto 1969. L'art. 6 del dm 2 agosto 1969 include infatti, tra le abitazioni di lusso, le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq, eccetto le superfici relative a balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchine, riconnettendo la caratteristica di immobile di lusso esclusivamente al dato quantitativo della superficie dell'immobile, con esclusione, solo, dei predetti ambienti. E del resto la circostanza che i vani interni siano computabili solo se abitabili non è un requisito espressamente richiamato dal dm 2 agosto 1969, mentre quello che rileva ai fini del computo della superficie utile è unicamente l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana. Ciò detto, il dm 2 agosto 1969 prescinde quindi dall'indagine sulla abitabilità (oggi «agibilità») al fine di computare la superficie dei vani interni. I criteri di cui al dm del 1969 si applicano, comunque, senza alcuna eccezione, o possibilità di interpretazione estensiva.

—© Riproduzione riservata—■

BANDI**Nel 2015 frenano
le aggiudicazioni**

Meno gare aggiudicate e ribassi medi più alti nel 2015. È questa la fotografia scattata dal Cresme Europa Servizi sui bandi assegnati su tutto il territorio nazionale. Da gennaio a dicembre sono state appaltate 14.569 opere per un importo di 16,87 miliardi. Rispetto al 2014, quando le aggiudicazioni sono state 15.782 per 21,631 miliardi, il numero di procedure andate a buon fine ha perso il 7,7% e il valore il 22 per cento. Ha confermato il risultato del 2014 il dato dei ribassi (25%). Nel corso degli anni lo sconto medio è sempre cresciuto (tranne in qualche anno di lieve calo) passando dal 14,7% del 2002 al 19,8% del 2008 e al 24,2% del 2011. Frenano i grandi lavori oltre i 50 milioni: -19% di aggiudicazioni e -51% per i valori.

APPALTI/ Già pronta la bozza di decreto attuativo della delega (ormai in dirittura)

Commissari di gara a sorteggio

Procedure digitalizzate. E limiti al prezzo più basso

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Commissari di gara scelti a sorteggio dopo la scadenza del termine per le offerte. Sempre con sorteggio si individueranno i metodi per la determinazione dell'anomalia delle offerte, al fine di evitare che queste siano calibrate per guidare la gara. Digitalizzazione delle procedure di appalto. Obbligatorie entro il 2017 i metodi e gli strumenti di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture. Forti limitazioni al prezzo più basso. Affidabili a terzi le attività di «committenza ausiliaria». Confermato il rinvio della normativa di dettaglio alle linee guida del ministero e dell'Anac, soprattutto per i contratti di rilievo nazionale.

E' quanto prevede la prima bozza del decreto attuativo del disegno di legge delega appalti messa a punto dalla Commissione ministeriale presieduta da Antonella Manzione, capo ufficio legislativo della presidenza del Consiglio che ha iniziato a lavorare ben prima della approvazione finale del disegno di legge delega che è approdato ieri in Aula e rispetto al quale dovrebbe arrivare oggi il parere della Commissione bilancio. Se

il disegno di legge delega è ormai consolidato e difficilmente verrà modificato, ben diverso è il discorso per la bozza della commissione ministeriale, un primo elaborato con molte norme «vuote» e qualche testo alternativo (ad esempio sulle centrali di committenza). L'articolo disciplina le procedure per gli appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, per i concorsi pubblici di progettazione e

per le concessioni affidati sia nei settori ordinari che in quelli speciali (acqua, energia e trasporti) e al suo interno sono state inserite le disposizioni delle direttive europee del 2014 (n. 23, 24 e 25) e i riferimenti alle norme del codice dei contratti pubblici che ad esse si sovrappongono, oltre a diversi criteri di delega del disegno di legge. La disciplina è applicabile ai contratti di rilevanza comunitaria, mentre per i contratti di rilievo nazionale viene recepita

la norma di delega del disegno di legge relati-

va che richiama al rispetto dei principi (del Trattato e generali) di economicità, efficacia, tempestività, massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, tutela della concorrenza, pubblicità e trasparenza. Per quanto non previsto nel decreto e per i contratti sotto soglia la bozza prevede un rinvio alle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'Autorità nazionale anticorruzione che sostitui-

amento

atti pub-

La pre-

io man-

terrà una stretta vigilanza su tutta l'operazione di recepimento delle regole europee: viene infatti prevista una «Cabina di regia» con il compito di proporre atti di

indirizzo per l'applicazione della normativa, effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del decreto e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione. Nella bozza viene dato forte impulso viene alla digitalizzazione delle procedure di appalto attraverso linee guida del Mit e dell'Anac, che dovranno prevedere anche l'interconnessione delle Pubbliche Amministrazioni per l'interoperabilità dei dati. In attuazione dei criteri di delega si punterà molto anche sulla pubblicità e sul costante aggiornamento sul sito web della stazione appaltante degli atti di programma-

zione e delle procedure di affidamento. Si prevede che i commissari di gara, da individuare, come dice la delega, fra soggetti iscritti in un albo tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione vengano scelti tramite sorteggio dopo la scadenza del termine per l'invio delle offerte e il presidente della commissione sarà scelto fra i commissari sorteggiati. Sempre con sorteggio si individueranno i metodi per la determinazione dell'anomalia delle offerte, al fine di evitare che queste siano calibrate per guidare la gara. Saranno affidabili a terzi le attività di supporto e di «committenza ausiliarie» fra cui la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto e la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata, oltre alla gestione delle procedure. Per le iniziative in project finance si prevede l'inserimento dei due criteri di delega previsti dal disegno di legge, il recepimento dei contenuti delle norme europee e dei criteri Eurostat (trasferimento del rischio operativo) e si aggiunge che l'Anac provvederà a garantire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori «il supporto tecnico necessario». Una forte spinta viene data all'applicazione obbligatoria di metodi e strumenti telematici

di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture (Bim, Building information modeling), obbligatori a partire da sei mesi dall'entrata in vigore del decreto delegato. Viene recepita l'indicazione del disegno di legge e delle direttive europee a favore dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come migliore rapporto qualità/prezzo (obbligatorio ed esclusivo per i servizi intellettuali), con contestuale limitazione dell'aggiudicazione al prezzo più basso.

—© Riproduzione riservata—■

La commissione ministeriale presieduta da Antonella Manzione ha iniziato a lavorare ben prima della approvazione finale

Confermato il rinvio alle linee guida del ministero e dell'Anac, soprattutto per i contratti considerati di rilievo nazionale

Cosa prevede la bozza di decreto

I CONTENUTI DELLA PRIMA BOZZA DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI

- La bozza recepisce le direttive 23, 24 e 25/2014 e riguarda i contratti di lavori, forniture e servizi sopra soglia UE e i contratti di concessione, nei settori ordinari e speciali
- Per quanto non previsto nel decreto e per i contratti sotto soglia previsto rinvio alle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ANAC
- Per i contratti esclusi dal decreto necessario il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità
- Istituita una "Cabina di regia" presso la presidenza del Consiglio che darà atti di indirizzo per l'applicazione del decreto e effettuerà monitoraggio sull'applicazione e coordinerà gli interventi regolatori
- Cabina di regia e ANAC renderanno disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni sulla applicazione delle regole UE
- Entro il 2017 obbligatorio l'uso di metodi e strumenti telematici di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM, Building Information Modeling)
- Entro un anno al via la digitalizzazione delle procedure di appalto con linee guida MIT/ANAC
- Obbligo di pubblicità e aggiornamento sul sito web della stazione appaltante degli atti di programmazione e delle procedure di affidamento
- Verrà scelto a sorteggio il metodo di calcolo dell'anomalia delle offerte
- Nomina dei commissari e costituzione della commissione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il presidente della commissione è scelto fra i commissari sorteggiati
- Affidabili a terzi le attività di "committenza ausiliarie" (infrastrutture tecniche per fare le gare, consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, preparazione delle gare; gestione delle procedure di appalto)
- Aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi intellettuali e forte limitazione del prezzo più basso

L'Anac dà l'ok al rilascio del codice identificativo gara

Appalti, Cig per gli enti sotto i 10 mila abitanti

DI ANDREA MASCOLINI

Via libera al rilascio del codice identificativo gara (Cig) per i comuni con meno di 10 mila abitanti che intendono affidare contratti di importo fino a 40 mila euro. È quanto chiarisce l'Autorità nazionale anticorruzione rettificando il comunicato del presidente Raffaele Cantone del 10 novembre 2015 nel quale aveva esPLICITATO come l'Anac non potesse rilasciare il Cig ai comuni con meno di 10 mila abitanti per acquisiti fino a 40 mila euro. La precisazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 501 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che consente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti di procedere, senza ricorrere alle centrali di committenza, alla stipula dei contratti di importo fino a 40 mila euro. In particolare la legge di stabilità prevede che «all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: ...b) le parole «con popolazione superiore a 10 mila abitanti» sono soppresse»

Fino all'approvazione della legge 208 per questi comuni era invece vietata la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40 mila euro, anche se il divieto era stato più volte differito fino ad arrivare all'entrata in vigore a novembre 2015. In presenza del divieto l'Anac per rendere effettivo l'obbligo di ricorso alla centrale di committenza, aveva affermato che, anche in base a quanto

stabilito del comma 3 bis dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici, non avrebbe rilasciato il codice identificativo gara ai comuni

con meno di 10 mila abitanti che avessero avuto intenzione (a quel punto violando la legge) di esperire procedure di affidamento per acquisiti fino a 40 mila senza rivolgersi a un soggetto aggregatore della domanda.

Arriva quindi adesso la rettifica del presidente Anac

che, per la sopraggiunta modifica normativa, corregge il comunicato di novembre chiarendo che, dal 1° gennaio scorso, l'Autorità provvede a rilasciare il Cig a tutti i comuni che procedono all'acquisto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro a decorrere dal 1° gennaio 2016. La precisazione rileva anche perché è la legge stessa a precisare che il mancato rilascio del codice identificativo di gara, comporta (o meglio, avrebbe comportato, in caso di violazione dell'obbligo), quale sanzione accessoria espressamente prevista dalla legge n. 136/2010 in tema di lotta alla criminalità organizzata, la nullità assoluta dei contratti stipulati per violazione della disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Al 31/10 certificati 2,6 mld su 4,4 del Fesr, 1 mld su 1,4 del Fse. Non spesi 3,7 mld di Fsc e Pac. Servirebbe un miracolo...

Fondi Ue 2007-13: 5,9 mld in bilico

Regione: burocrazia lenta, arretratezza digitale, assistenza tecnica inadeguata

PALERMO – “Intanto in cassa non c'è più un euro nemmeno bucato”, dice Antonello Caporale al presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta. “Vero. Ma non perché abbia sprecato. Ho dovuto finanziare in due anni il programma delle opere stabilite dai fondi europei che marcivano. Abbiamo anticipato soldi chiudendo appalti aperti da sette anni. È una medaglia”.

L'intervista su “il Fatto Quotidiano”, diventata famosa per un titolo fantasioso sulla supposta volontà del presidente di andare in Libia a risolvere la crisi locale, conteneva anche questo passaggio cruciale sulla spesa dei soldi

che l'Unione europea ci ha mandato nel settennio 2007-2013 e che la burocrazia regionale ha davvero fatto marciare in un angolo. Tra Fesr, Fse, Psr, Fep, Fsc e Pac, al 31 ottobre la Sicilia doveva ancora spendere 5,9 mld.

a pagina 7



Economia

**La Sicilia degli sprechi
e delle opportunità perse**

Fondi Ue 2007-13: 5,9 mld € in bilico

Burocrazia lenta e arretratezza digitale

Al 31/10 certificati 2,6 mld su 4,4 del Fesr, 1 mld su 1,4 del Fse, non spesi 3,7 mld di Fsc e Pac

segue da pagina 1

Al 31 ottobre 2015, euroinfosicilia.it (sito ufficiale del programma operativo Fondo europeo per lo sviluppo rurale Sicilia) dava come impegnati 5,6 miliardi di euro e pagati quasi 3 miliardi. OpenCoesione (il portale del dipartimento nazionale per lo Sviluppo e la coesione economica) dà per certificati alla stessa data, dunque pagati e che non verranno restituiti, 2,6 miliardi di euro su 4,4 miliardi di euro per il POR Fesr (il 59% dei fondi) e poco più di un miliardo di euro su 1,4 miliardi di dotazione totale del POR Fondo sociale europeo (il 74% dei fondi).

Molto più rosea la situazione del Psr, il Programma di sviluppo rurale. I dati dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, riportati dalla stampa, indicano che saranno restituiti circa 21,6 milioni di euro, meno del 2%. "Ancora una volta la Regione non è stata capace di spendere tutte le risorse" ha affermato in un'intervista l'europarlamentare Giovanni La Via.

Ancora non si può dire se questa corsa contro il tempo per non bruciare il denaro che Bruxelles ci ha affidato abbia avuto successo o meno. Finora, il panorama è stato desolante, non ultima la notizia dei 70 milioni del Fesr bloccati per aver cofinanziato eventi minori. Non bastano le parole di timido incoraggiamento di Corina Crețu, commissario europeo per la Politica regionale: "Un anno fa - ha dichiarato recentemente - la situazione era davvero drammatica. Certo ci sono ancora dei rischi, concentrati nei Por di Calabria, Campania e Sicilia. Ma lo stato delle cose è molto migliorato". C'è la possibilità di certificare durante il 2016 la spesa effettuata da più tempo, ma i fondi andavano comunque

impegnati entro il 31 dicembre.

Lo stesso direttore del dipartimento Programmazione, Vincenzo Falgares, ha di recente scritto per la rivista "A Sud Europa" del centro studi Pio La Torre un lungo rapporto sullo stato dell'arte della programmazione conclusa due anni fa. Ha elencato una serie di criticità che hanno obbligato il dipartimento a correre negli ultimi mesi per perdere il meno possibile: la crisi economica, la tardiva

attribuzione delle risorse, la burocrazia regionale, l'assistenza tecnica inadeguata, "l'arretratezza dell'ambiente digitale". L'impegno - scriveva Falgares - "è in concreto rischio di

insuccesso a causa della determinante carenza delle risorse necessarie per effettuare i pagamenti dell'ultima e decisiva annualità". Così, nasce il cane che si morde la coda della Regione Siciliana senza soldi che non può nemmeno spendere quelli arrivati dall'Unione europea.

Per approfondire, il direttore ha risposto alle domande QdS su quanto fatto finora.

Esisteva un cronoprogramma per la spesa degli ultimi fondi? Se sì, come verranno certificati?

"Il cronoprogramma è stabilito dai termini dettati dai Regolamenti comunitari (CE) 1083/2006 e 1828/2006, cui si sono aggiunti la Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013 e da ultimo la Decisione C (2015) 2771 finale del 30/04/2015 'Orientamenti sulla chiusura 2007-2013'. In esse è contenuto un complesso armamento di regole che fissa due termini significativi. I pagamenti ammissibili al programma dovranno essere registrati contabil-

mente dal beneficiario entro il 31/12/2015. Entro il 31/03/2017 l'autorità responsabile del programma dovrà presentare il Rapporto finale di esecuzione (Rfe). Sarà quello il momento dei saldi. Ossia di quanto avremo pagato e quanto di ciò che è stato pagato sarà ammesso a rendicontazione. È appena il caso di far presente che al 31/12/2015 non si doveva presentare una certificazione di spesa".

Cosa ne sarà dei fondi non spesi?

"I fondi non spesi resteranno nella disponibilità della Commissione Ue, ma speriamo che si tratti di sola ipotesi. Al momento non posso dirle di più".

Incideranno sulla programmazione 2014-2020 o su quella successiva?

"Non si registrano correlazioni tra i due cicli di programmazione. La Sicilia ha già avuto approvato il Programma Fesr Sicilia 2014/2020 con la relativa dotazione finanziaria pari a 4,559 miliardi di euro di cui il 75% di Fondi Sie pari a poco più di 3,419 miliardi di euro".

Testi e tabelle di Roberto Quartarone
A cura di
Dario Raffaele

Countdown. Ancora non si può dire se questa corsa contro il tempo per non bruciare il denaro che Bruxelles ci ha affidato abbia avuto successo o meno. Entro il 31 marzo 2017 si tireranno le somme

Psr al 98 per cento. Il Psr è il programma con il più alto livello di spesa certificata: oltre il 98 per cento. Ma anche in questo caso, secondo l'Agea, dovranno essere restituiti circa 21 milioni di euro

I DATI PARLANO**5,5 mld di €***impegnati per il PO Fesr**2007-2013**(euroinfosicilia.eu)***2,97 mld di €***pagati per il PO Fesr 2007-**2013 (euroinfosicilia.eu)***2,5 mld di €***di pagamenti certificati per il**PO Fesr 2007-2013**(opencoesione.gov.it)***21,6 mln di €***da restituire nell'ambito del**Fesr (Agea)*

**Entro marzo 2017 l'Au-
torità responsabile del
programma presenterà
il rapporto finale**

**Vincenzo Falgares**

Vincenzo Falgares, dirigente generale del dipartimento Programmazione della Regione siciliana, parla del presente e degli scenari futuri

Un monitoraggio sistemico con cadenza mensile per attivare in tempo le idonee misure correttive

Predisposta azione di coordinamento, accompagnamento e assistenza da parte dell'Autorità di gestione presso i dipartimenti

Che tipo di azioni sono in-traprese per evitare che si arrivi a questa situazione fra sette anni?

“Le azioni sono state messe in campo già nella fase finale di questo ciclo di programmazione. E tra queste le più significative in termini di ‘capacitazione istituzionale’ hanno portato il livello di monitoraggio condotto sul programma, sia da parte dei Centri di responsabilità (Dipartimenti) che da parte dell'Autorità di Gestione (Dipartimento programmazione), da quello a livello di ‘procedure’ a quello a livello dei ‘singoli progetti’ introducendo un ‘monitoraggio sistemico’ con cadenza mensile per poter attivare per tempo idonee misure correttive. Una corposa azione di controllo della qualità della spesa attraverso un'azione di coordinamento, accompagnamento e assistenza da parte della Autorità di Gestione alle UMC (Unità di monitoraggio e controllo) presso i dipartimenti. È stata attivata la sperimentazione del SIAFS, un sistema di monitoraggio antifrode realizzato dalla Regione Siciliana e oggetto di un protocollo d'intesa con la GdF. L'attivazione di un piano ‘Misurare per decidere’ per supportare dipartimenti e i beneficiari per allineare i dati di monitoraggio della spesa in ‘Caronte’, fattore essenziale per avanzare le domande di

rimborso alla Commissione Europea. Una massiccia azione di supporto ai beneficiari anche mediante un corposo programma di formazione destinato a circa 400 funzionari della regione e delle autonomie locali”.

Ci sono feedback da parte della Commissione europea?

“L'Accordo di Partenariato 2014/2020 indica il Pra (Piano di rafforzamento amministrativo) come lo strumento operativo attraverso il quale ogni amministrazione titolare di PO 2014/2020 accelera, esplicita e rende operativa, con riferimento a cronoprogrammi definiti, l'azione per far rendere più efficiente l'organizzazione della macchina amministrativa. Il Pra - la cui competenza è stata voluta al di fuori delle autorità di gestione dei programmi - proprio per sottolineare che vanno supportate e qualificate le capacità di sistema nella loro interezza. Essi costituiscono il principale elemento di raccordo tra il miglioramento della strategia per l'attuazione e gestione dei Programmi Operativi (realizzabile attraverso azioni mirate di assistenza tecnica) e il rafforzamento strutturale della capacità amministrativa.

È uno strumento operativo di management trasparente che necessita di essere aggiornato e monitorato continuamente. Ogni intervento proposto nel Pra è stato identificato in termini

di responsabilità, destinatari, cronoprogramma, indicatori, target. L'Italia è il primo Stato Membro in Europa a sperimentare questo strumento di rafforzamento. La Regione Siciliana ha adottato un suo PRA che è in corso di aggiornamento e che dovrà essere approvato entro il primo semestre 2016”.

Con più chiarezza e più progettualità, il programma 2014-2020 potrà cancellare gli errori del passato. Ma bisognerà cambiare, di molto, la mentalità che finora ha caratterizzato il Palazzo siciliano.

Un Piano di rafforzamento amministrativo (Pra) per azioni più efficienti

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER LA SICILIA 2007-2013 (spesa al 31 ottobre 2015)									
Programma	Responsabile della spesa	Contributo Comunitario	%	Compartecipazione Stato	%	Compartecipazione Regione	%	Totale	%
FESD	Qualità della Programmazione	€ 3.250.000.000	75%	€ 344.067.000	10%	€ 344.067.000	10%	€ 4.069.786.784	100%
FSE	Qualità della Programmazione	€ 1.040.154.142	75%	€ 170.860.250	10%	€ 170.860.250	10%	€ 1.569.538.888	100%
PSR-FEASR	Dip. Agricoltura e Sviluppo Rurali	€ 1.271.842.000	99%	€ 450.008.438	21%	€ 450.008.438	21%	€ 2.172.958.865	100%
FEP	Qualità della Programmazione	€ 77.000.000	99%	€ 37.85.690	26%	€ 37.85.690	26%	€ 151.405.644	100%
TOTALE		€ 6.338.004.142		€ 1.002.791.378		€ 1.002.791.378		€ 8.073.646.999	100%
DA SPENDERE								2.235.802.185,55	
PAC	Qualità della Programmazione	€ 1.040.154.142	99%	€ 450.008.438	21%	€ 450.008.438	21%	€ 2.020.000.000	100%
FSC	Qualità della Programmazione	€ 2.500.000.000	99%	€ 500.000.000	99%	€ 500.000.000	99%	€ 3.771.200.000,00	100%
TOTALE		€ 3.540.154.142		€ 950.008.438		€ 950.008.438		€ 5.011.200.000,00	100%
DA SPENDERE								€ 5.011.200.000,00	

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER LA SICILIA 2014-2020									
Nuova assegnazione UE a Sicilia	%	Compartecipazione Stato	%	Compartecipazione Regione	%	Totale nuova programmazione	%		
Nuova definizione FESD	99%	€ 344.067.000	22%	€ 344.067.000	10%	€ 4.069.786.784	100%		
Nuova definizione FSE	99%	€ 170.860.250	22%	€ 170.860.250	10%	€ 1.569.538.888	100%		
Nuova definizione FEASR	99%	€ 450.008.438	22%	€ 450.008.438	10%	€ 2.172.958.865	100%		
Nuova definizione FEP	99%	€ 37.85.690	26%	€ 37.85.690	26%	€ 151.405.644	100%		
TOTALE	100%	€ 950.008.438	100%	€ 950.008.438	100%	€ 8.073.646.999	100%		
TOTALE risorse della Programmazione europea disponibili per la Sicilia								€ 12.495.928.409	

Fonte: Dipartimento sviluppo e crescita economica del governo italiano

Fonte: Dipartimento sviluppo e crescita economica del governo italiano